

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Banca del Piemonte</b>				
202/03	Libro Aperto	01/06/2022	<i>Gli autori di questo numero</i>	2
<b>Rubrica Venesio</b>				
1	Libro Aperto	01/06/2022	<i>Copertina</i>	4
95/96	Libro Aperto	01/06/2022	<i>Biodiversita' e proporzionalita'</i>	5
117/26	Libro Aperto	01/06/2022	<i>L'orizzonte giuridico dell'intelligenza artificiale</i>	7

## GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO

**AMADEI GIORGIO** – Già Professore di Politica Agraria dell'Università di Bologna e già Presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura.

**ANSELMILUCA** – Già Professore Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Pisa, Presidente di Consultinvest SGR spa, Socio di varie Accademie e Comitati Scientifici, membro del Comitato dei Garanti di Libro Aperto.

**ARPINO MARIO** – Capo di S.M. dell'Aeronautica (1995-99) e della Difesa (1999-2001). Presidente e A.D. di una Società privata che si occupa di Spazio, reti digitali e ingegneria logistica (2003-20012). Giornalista pubblicista, collabora con diversi quotidiani e riviste su temi relativi a politica militare, relazioni internazionali e medio-oriente (attuale). Fa parte del Comitato direttivo Istituto Affari Internazionali (attuale).

**ASCHERI MARIO** – Già professore di Storia del diritto medievale e moderno nelle università di Sassari, Siena e Roma 3, è doc. h.c. Univ. de l'Auvergne, nel Consiglio scientifico dell'Istituto storico italiano per il Medioevo (Roma), Sr Fellow School of Law (Berkeley, Univ. of California) e curatore delle collane di Storia del diritto e delle istituzioni presso l'editrice Aracne, nonché dei Documenti di storia (pervenuti al vol. 120) presso vari editori.

**BAGNOLI PAOLO** – Storico e giornalista; è professore ordinario di Storia delle Dottrine Politiche presso l'Università di Siena. Ha insegnato presso l'Università Bicconi di Milano. È stato Senatore della Repubblica e membro del CNEL per nomina del presidente Ciampi. È insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.

**BARROTTA PIERLUIGI** – Professore ordinario di Filosofia della scienza nell'Università di Pisa ed editorialista de *Il Resto del Carlino* – *La Nazione* – *Il Giorno*. È stato Segretario Nazionale della Gioventù Liberale.

**BATTISTUZZI ANDREA** – Giornalista professionista, ha iniziato come impiegato in Rai a 19 anni. Ha collaborato tra gli altri con *Corriere della Sera*, *Agi*, *Euronews*, *Italia-Oggi*, *AskaneWS*, le testate locali del Gruppo Espresso e *Panorama*. Ha lavorato due anni nella redazione statunitense del Gruppo 24 Ore. Nel 2011 ha fondato l'agenzia giornalistica indipendente Next New Media che fornisce contenuti multimediali a istituzioni, società e testate giornalistiche. Docente di comunicazione multimediale alla Scuola di Giornalismo Lelio e Lisli Basso e presso il Master in Comunicazione istituzionale dell'Università Tor Vergata di Roma. Ha diretto per la Rai il documentario "Come stanno i ragazzi". Scrive per *Libro Aperto* dal 2005.

**BUCCHI ALBERTO** – Ingegnere, già Professore ordinario e direttore dell'Istituto di "Strade, ferrovie ed aeroporti" dell'Università di Bologna.

**CHIARENZA FRANCO** – È stato Vice-Presidente della Fondazione Luigi Einaudi di Roma. Ha insegnato storia della comunicazione all'Università La Sapienza di Roma e alla Luiss Guido Carli. In passato è stato Vice-Direttore della Testata Giornalistica Regionale della Rai.

**CIUFFOLETTI ZEFFIRO** – Docente di Storia contemporanea all'Università degli Studi di Firenze e titolare dell'insegnamento di Storia Sociale della Comunicazione presso il corso di laurea di comunicazione linguistica e multimediale dell'Università di Firenze. È Accademico Emerito dei Georgofili di Firenze per i suoi studi sulla storia dell'agricoltura del vino e dell'alimentazione, è autore di saggi di storia politica e sociale. Recentemente ha pubblicato insieme ad Edoardo Tabasso la terza edizione di un manuale dal titolo "Breve storia sociale della comunicazione" Carocci Editore, Roma, 2018, nonché di una monografia dal titolo "Tre storie. Una storia. Italia, Europa, Mondo", Polistampa, Firenze, 2017.

**COFRANCESCO DINO** – Professore Emerito di Storia delle dottrine politiche Università di Genova. Ha svolto ricerche sul pensiero liberale europeo dell'Ottocento, soprattutto francese e inglese (Tocqueville, Mill), sulla teoria federalista, sui miti politici, sulla destra radicale e sulla funzione degli intellettuali nella società moderna, con particolare riferimento all'Italia dell'800 e del 900.

**CORRADINI GIOVANNI** – Consigliere parlamentare del Senato. Si è particolarmente occupato di inchieste parlamentari (mafia, terrorismo e stragi) e del controllo sui servizi segreti. Per un biennio (2004-2006) è stato direttore della nuova biblioteca del Senato "G. Spadolini".

**GHERSI LIVIO** – Laureato in giurisprudenza, è stato funzionario dell'Assemblea regionale siciliana, con la qualifica di consigliere parlamentare. Oggi, pensionato, vive a Parlamento. Ha pubblicato alcuni saggi, tra cui: "Croce e Salvemini. Uno storico conflitto ideale ripensato nell'Italia odierna" (Roma, 2007).

**FROSINI TOMMASO EDOARDO** – Ordinario di diritto pubblico comparato nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

**FURIOZZI GIAN BIAGIO** – È Professore ordinario di Storia contemporanea nell'Università degli Studi di Perugia. È autore di numerosi volumi sulla storia del Risorgimento e sul movimento operaio e socialista italiano e francese.

**LASAGNI ALBERTO** – Dopo la laurea in Scienze Politiche e in Giurisprudenza è stato ufficiale nella Guardia di Finanza. Successivamente ha lavorato come dirigente nell'industria meccanica, ed è stato vice-presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. È stato di-

rettore della rivista economica "Quale Impresa". Svolge la libera professione quale Avvocato.

LENZI GUIDO – Ambasciatore a. r., Docente all'Università di Bologna, già Direttore dell'Istituto Europeo di Studi di Sicurezza a Parigi.

MATTARELLI SAURO – Saggista e scrittore. Direttore responsabile di "Memorie e Ricerca", direttore editoriale del "Senso della Repubblica".

MELLA ALESSANDRO – Originario di Mongrando (Biella) e Viù (TO) è presidente dell'Associazione di Studi Storici Giovanni Giolitti di Cavour, membro del Comitato Scientifico dell'Annuario della Nobiltà Italiana, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Autore di diverse pubblicazioni, da anni scrive e si interessa di storia e cultura.

MORELLI RAFFAELLO – Esponente liberale di lunghissimo corso fin dall'epoca universitaria, più volte eletto a Livorno e in Regione Toscana, ai vertici nazionali delle organizzazioni politiche liberali, autore di un ampio volume sulla separazione Stato religioni e di due libretti sulla necessità di inserire le caratteristiche del tempo fisico nelle strutture scientifiche ed istituzionali.

PATUELLI ANTONIO – Direttore di "Libro Aperto", agricoltore, giornalista, banchiere, Cavaliere del Lavoro, già Parlamentare, Vice Segretario liberale e Sottosegretario alla Difesa nel Governo Ciampi.

PILEGGI ANTONIO – Già Provveditore agli Studi e Direttore generale dell'INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione –, ha varie esperienze di lavoro in Italia e all'estero. Numerose le sue pubblicazioni e molteplici i suoi impegni di volontariato nel sociale (scuola, pubblica amministrazione, avvocato di strada, etc.).

RICCI ALDO GIOVANNI – Sovrintendente emerito all'Archivio Centrale dello Stato. Docente di Storia contemporanea. Ha curato l'edizione critica dei "Verbali del Consiglio dei Ministri, 1943-1948", ed. Presidenza del Consiglio. Tra i suoi libri più recenti: "La Repubblica. L'aspirazione a governarsi da sé", Il Mulino, 2001; "La breve età degasperiana. 1948-1953", Rubbettino editore, 2010; "Obbedisco. Garibaldi eroe per scelta e per destino", Palombi editori, 2007-2010; "La magnifica illusione. Marx tra formule, dialettica e profezie", Palombi editori, 2013.

RIZZO TITO LUCREZIO – Avvocato e docente universitario. Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza a 22 anni con lode, allievo di Giovanni Cassandro. Già Consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica. Vincitore 5 volte del Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui 11 monografie. *Le Ragioni del diritto* sono state tradotte in cinese dall'Università di Zhejiang.

ROGARI SANDRO – Ordinario di Storia contemporanea presso l'Università degli studi di Firenze. Autore di oltre duecento pubblicazioni fra le quali diciassette volumi come autore e diciotto come curatore. Presidente della Società toscana per la storia del Risorgimento. Presidente dell'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria". Presidente del Comitato culturale della Fondazione Carlo Marchi di Firenze. Membro del Comitato d'indirizzo dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Socio ordinario dell'Accademia dei Georgofili. Socio ordinario dell'Accademia delle arti del disegno. Socio ordinario della International Society for Intellectual History Publicista.

SCACCIAVILLANI FABIO – Dopo aver conseguito il Ph.D. in Economia all'Università di Chicago (dove è stato assistente del Nobel Merton Miller) ha lavorato al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Centrale europea (nel periodo pionieristico dell'unione monetaria), a Goldman Sachs e al Centro Finanziario Internazionale di Dubai. È stato il Capo delle Strategie del fondo sovrano dell'Oman che gestisce i proventi delle esportazioni petrolifere e attualmente è partner di Gold Eagle Capital Advisors una banca d'investimento con sede a New York. Nelle pubblicazioni e nell'attività professionale si è concentrato su tassi di cambio, politica monetaria, riforme strutturali e mercati finanziari. Appare regolarmente su Bloomberg TV, collabora con il Sole24Ore ed è editorialista del Fatto Quotidiano sul cui sito web tiene uno dei blog più seguiti. Ha scritto "Tremonti: Il Timoniere del Titanic" con Giampiero Castellotti e "The New Economics of Sovereign Wealth Funds" con Massimiliano Castelli. Con Alberto Forchielli conduce il canale You-Tube Inglorious Globastards, dove si analizzano temi di economia e geopolitica.

TIMO ROBERTO – Consigliere di amministrazione indipendente in società finanziarie. Esperto in Corporate Governance.

VECELLIO VALTER – Giornalista, vice-capo redattore del TG2. Collabora come editorialista e commentatore a numerosi giornali e riviste, è titolare di una rubrica settimanale a "Radio Radicale". Autore tra gli altri di "Una inutile strage? Da via Rasella alle Fosse Ardeatine"; "Storie di ordinaria ingiustizia"; "Leonardo Sciascia, la palma va a Nord"; "Marco Pannella, biografia di un irregolare".

VELO DARIO – Ordinario all'Università degli Studi di Pavia. Cattedra Europea Jean Monnet, Presidente Almo Collegio Borromeo di Pavia, Presidente del Collegio Sindacale di Banca d'Italia, Membro del Conseil Universitaire Européen – Commissione Europea, Bruxelles.

VENESIO CAMILLO – È Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca del Piemonte. Cavaliere del Lavoro. Vice Presidente ABI e Presidente Onorario di Pri.Banks.

# LIBRO APERTO

RIVISTA FONDATA DA GIOVANNI MALAGODI

ANNO XLII (XXVII) N. 2/2022 Nuova serie - € 15,00 - Aprile - Giugno 2022 - TRIMESTRALE - POSTE ITALIANE S.P.A.  
SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 n. 46) ART. 1 COMMA 1 - CN/RA

**Antonio Patuelli** In quale secolo siamo? **Dario Velo** La fine di un'era  
**Pierluigi Barrotta** La speranza di una Russia democratica e liberale è per  
ora fallita **Mario Arpino** Russia contro Ucraina **Guido Lenzi** La tragica  
solitudine dell'autocrate **Alberto Lasagni** Meditando sull'invasione  
dell'Ucraina **Andrea Battistuzzi** La democrazia dopo la crisi ucraina  
**Livio Gherzi** Tra Ucraina e Russia **Dino Cofrancesco** Quando etico è  
solo ciò che si riferisce all'universale **Sauro Mattarelli** Mazzini e l'Europa  
**Alberto Bucchi** Sviluppo sostenibile **Camillo Venesio** Biodiversità  
e proporzionalità **Antonio Pileggi** Le parole degli articoli 2, 3 e 4  
della Costituzione **Giovanni Corradini** La genesi costituzionale della  
Presidenza della Repubblica **Tommaso Edoardo Frosini** L'orizzonte  
giuridico dell'intelligenza artificiale **Fabio Scacciavillani** La minaccia  
dei social alla società aperta **Mario Ascheri** Dalle speranze costituenti ai  
problemi odierni: sussidiarietà e responsabilità **Franco Chiarenza** Roma.  
Capitale? **Raffaello Morelli** Cronologia del liberalismo **Aldo Giovanni  
Ricci** Repubblica e liberalismo **Zeffiro Ciuffoletti** Pellegrino Artusi **Gian  
Biagio Furiozzi** Novità sulla marcia su Roma **Roberto Timo** 28 ottobre  
1922, ore 14... **Valter Vecellio** Beppe Fenoglio **Tito Lucrezio Rizzo** I  
poteri costituzionali del Capo dello Stato **Paolo Bagnoli** Sandro Pertini  
difensore civico della Nazione **Sandro Rogari** Tangentopoli trent'anni  
dopo **T. L. R.** Il primo settennato di Sergio Mattarella **G. L.** Fabio Grassi  
Orsini storico della diplomazia **Luca Anselmi** Antonio Martino **Uomini  
Donne e Libri: M. A. – Giorgio Amadei – Alessandro Mella – G. A.**

Numero **109** - Aprile - Giugno **2022**

## BIODIVERSITÀ E PROPORZIONALITÀ

di CAMILLO VENESIO

Vorrei proporre qualche breve considerazione su Biodiversità e Proporzionalità, due caratteristiche importanti per l'economia e per il mondo bancario italiani.

Quattro forze concentriche stanno modificando i connotati del settore bancario: le nuove tecnologie digitali, l'aumento della concorrenza, la regolamentazione, i tassi di interesse a lungo estremamente bassi (e ora in repentina crescita, con andamenti da stress test); in un contesto che ha visto l'emergere negli ultimi due anni di enormi emergenze: la pandemia e i risvolti economici e finanziari della terribile guerra in Europa.

Tutto questo impatta sulle banche a livello globale: ovunque esse si stanno impegnando con diverse strategie per adattarsi ai profondi mutamenti.

Allo stesso tempo il contesto incoraggia la ulteriore, progressiva concentrazione nell'industria bancaria, in particolare in Italia.

È sicuramente positivo che l'Italia abbia alcuni grandi gruppi di dimensioni europee e magari in futuro globali in grado, oltre che di operare efficacemente come ipermercati di prodotti bancari, finanziari e assicurativi anche di accompagnare le dinamiche imprese italiane sui mercati internazionali e sostenerle nei loro processi di crescita anche per linee esterne.

Ma come sappiamo bene la realtà del mondo bancario italiano non si esaurisce qui.

C'è anche quella che mi piace definire "l'altra metà del cielo" bancario, che riveste significativa importanza nella nostra economia.

Per usare la splendida sintesi del Governatore della Banca d'Italia: "Nel sistema bancario italiano non mancano intermediari di medie e piccole dimensioni in grado di competere sul mercato grazie alla loro capacità di innovare, all'utilizzo di canali distributivi che rispondono all'esigenze della clientela, alla conoscenza del contesto economico locale unita a un presidio accorto dei rischi."

Questa è "l'altra metà del cielo" bancario della nostra economia – la seconda manifattura in Europa e la seconda nazione più orientata all'esportazione dopo la Germania – dove operano 4 milioni di micro imprese con meno di 10 dipendenti.

Condivido l'opinione di coloro che ritengono un punto di debolezza dell'Italia la presenza di troppe micro imprese, ma è un dato di fatto da decenni: comunque, per accompagnarle negli auspicati processi di crescita e consolidamento, è sicuramente più adatto un settore bancario diversificato, con anche la presenza di banche medie e piccole. Esse garantiscono il pluralismo e la concorrenza nei mercati locali per le scelte libere e consapevoli di famiglie e imprese, in una nazione che si sta avviando ad avere uno dei settori bancari più concentrati d'Europa.

È questo che intendo quando parlo – prendendo a prestito il termine dall'ecologia – di importanza della biodiversità nella nostra economia, cioè di un settore bancario vario e articolato.

Le fusioni sono sicuramente una strada per fare efficienza, ma non l'unica: molte banche medie piccole distribuiscono numerosi prodotti di primarie case italiane e internazionali, oltre a condividere parte o tutti i fondamentali investimenti in informatica e nei processi connessi attraverso centri che la tradizione definisce come "consortili"; la recente acquisizione di Cedacri, il più grande di questi centri, da parte di un gruppo europeo di grande successo, specializzato in soluzioni per l'industria bancaria e finanziaria mondiale, ha per esempio aperto nuove opportunità in termini di innovazione in infrastrutture e prodotti per le banche clienti, certamente non facili da cogliere, ma la sfida è avvincente.

C'è poi la questione della Proporzionalità nell'applicazione delle regole.

Un recente Paper dell'autorevole Centro Studi europeo Bruegel (Tailoring prudential policy to bank size, October 2021) richiesto dall'Econ Committee del Parlamento Europeo, analizza a fondo

l'applicazione della proporzionalità negli Stati Uniti e nell'Area Euro.

Il termine usato comunemente dai regolatori statunitensi è Tailoring (adattamento, adattamento specifico), intendendo la differenziazione delle pratiche e richieste prudenziali in relazione alla dimensione delle banche regolate.

Proporzionalità è un principio legale chiave inserito nel Trattato dell'Unione Europea.

La ragione profonda del tailoring e della proporzionalità è la risposta a diversi obiettivi strategici e scelte normative in coerenza con il concetto, per l'Europa, di "open market economy with free competition" (art. 119, Treaty on the Functioning of the European Union).

Infatti: 1) la conformità alla regolamentazione prudenziale comporta costi fissi che creano un più elevato carico proporzionale per le banche più piccole; 2) considerazioni di politica competitiva consigliano l'adattamento delle regole volte a contrastare distorsioni legate alla dimensione; 3) ci sono infine considerazioni non connesse a obiettivi di politica prudenziale, come il ruolo delle piccole banche nelle comunità locali.

Sono consapevole delle differenze di struttura del settore bancario nelle due aree considerate, pur tuttavia è interessante notare che negli Stati Uniti è utilizzato un approccio nella regolamentazione prudenziale più differenziato rispetto a quello applicato nell'Area Euro, approccio guidato prevalentemente dalla dimensione delle banche (tra l'altro, negli Stati Uniti le Regole di Basilea non sono applicate alle banche più piccole).

Al contrario, negli Stati Uniti per la gestione e risoluzione delle crisi vi è un contesto regolamentare più uniforme che nell'area euro.

È utile proporre qualche dato di sintesi visto che Area Euro e Stati Uniti hanno sostanzialmente la stessa popolazione (342 milioni contro 328 milioni): nell'Area euro considerando anche le banche tra loro legate da Institutional Protection Schemes (IPS) ci sono poco più di 2.700 banche piccole e medie (con attivo sotto i 30 mld di euro), negli Stati Uniti più di 10.000 (con attivo

sotto i 10 mld di dollari), quasi quattro volte tanto. Se non consideriamo nel totale delle banche dell'Area Euro quelle tra loro legate dalle strutture IPS ci sono 1212 banche contro 10.089 negli Stati Uniti, 8,3 volte.

Negli Stati Uniti la più grande presenza di banche piccole e medie non è la conseguenza di concentrazioni geografiche specifiche ma è osservata in tutti i territori; come conseguenza negli Stati Uniti ci sono in tutti gli Stati più di cinque banche piccole e medie per milione di popolazione, mentre nell'Area dell'Euro solo nove Stati membri, che insieme rappresentano solo l'8% della popolazione dell'Area, hanno più di cinque banche per milione di popolazione.

Non conosco studi europei che colleghino direttamente il minor uso della proporzionalità in Area Euro alla maggior concentrazione del settore bancario; è soprattutto la mia esperienza – così come quella di molti colleghi – di decenni sul mercato, che mi porta a considerare la situazione attuale non di piena parità di condizioni competitive per le medie e piccole banche in Italia.

Non è questo il luogo e il momento per andare più in dettaglio, al proposito ABI, insieme ad altre Associazioni bancarie di importanti Paesi europei, ha più volte evidenziato concreti pacchetti di proposte per un uso più incisivo della Proporzionalità nella Regolamentazione.

Termino quindi con un auspicio alto, che viene dalla saggezza della millenaria cultura europea.

Quinto Orazio Flacco è stato un poeta romano del primo secolo a. C.; era nato nell'attuale Basilicata, aveva studiato a Roma e poi ad Atene.

È rimasta celebre una sua frase dell'opera Satire: "est modus in rebus", "c'è una misura nelle cose"; a cui fa seguito: "vi sono determinati confini, aldilà e al di qua dei quali non può esservi il giusto".

**Camillo Venesio**

NOTE

Relazione presentata al XXV Congresso ACRI, "Sulle strade dell'uguaglianza", svoltosi a Cagliari il 7-8 aprile 2022.

## L'ORIZZONTE GIURIDICO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

di TOMMASO EDOARDO FROSINI

### 1. Diamo i numeri

Proviamo a mettere, innanzitutto, un punto fermo, oggettivo, sul sistema digitale e le sue applicazioni – quali, tra le altre, l'intelligenza artificiale (d'ora in poi: IA). Per fare ciò, è opportuno dare i numeri, al fine di rendersi ben conto del problema, di ciò che siamo e di ciò che non vogliamo. Ebbene, con riferimento ai (più diffusi) *social network*, i numeri sono questi: iniziamo con *Facebook*, che ha 2,80 miliardi di utenti attivi mensili, 1,8 miliardi di utenti attivi giornalieri; il 59% degli utenti di Internet, 58,5 minuti al giorno vengono trascorsi a “navigare” sul *social*; poi, *WhatsApp*, che ha 2 miliardi di utenti attivi mensili, ogni giorno vengono inviati più di 100 miliardi di messaggi, l'utente medio trascorre 38 minuti al giorno a mandare e leggere messaggi; infine, *Twitter*, che ha 353 milioni di utenti attivi al mese con un accesso quotidiano da parte di 187 milioni di persone, che trascorrono 158,2 minuti al mese usando la piattaforma per “cinguettare”<sup>1</sup>. Verrebbe da commentare: è questa la globalizzazione, bellezza! Verrebbe da osservare: è questa la società digitale, nella quale le nuove generazioni sono già perfettamente integrate. Si può davvero pensare di tornare indietro o pretendere di mettere un bavaglio a tutto ciò?

Piuttosto bisogna lavorare per il futuro, nemmeno tanto lontano, anche attraverso forme regolative del sistema digitale, che siano – come dirò appresso – elaborate attraverso principi e con norme promozionali anziché complesse, eccessivamente analitiche e sanzionatorie. Inoltre, con riferimento più nello specifico al diritto nella società digitale, si pensi anche a quanti atti e fatti giuridici si compiono attraverso i *social*, e più in generale le piattaforme digitali, in maniera davvero planetaria, senza confini e senza frontiere, potendo, per esempio, acquistare un appartamento a Miami, stando seduto in poltrona, davanti a un

*computer* connesso a un *wi-fi*, nella propria abitazione nella piccola isola siciliana di Filicudi. E così pure quanti diritti costituzionali, ovvero dal “tono costituzionale”, si possono esercitare attraverso la rete Internet: dal diritto di manifestazione del pensiero al diritto di associazione e riunione, e altri ancora<sup>2</sup>.

Non torno qui su temi che mi sono cari, penso, fra gli altri, al diritto di accesso a Internet, e sui quali pertanto rimando a quanto già scritto altrove<sup>3</sup>. Qui mi proverò ad ampliare l'orizzonte giuridico dell'Internet<sup>4</sup>, cercando di scrutare il paesaggio giuridico che si sta venendo a delineare con l'avvento della IA. Quale disciplina che studia *se* e *in che modo* si riproducono i processi mentali più complessi mediante l'uso di un *computer*, attraverso due percorsi complementari: da un lato la IA cerca di avvicinare il funzionamento dei *computer* alle capacità della intelligenza umana, dall'altro usa le simulazioni informatiche per fare ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana. Da qui, la definizione, già utilizzata, del *computer* come *simia hominis*.

### 2. Il diritto artificiale, tema di ieri e problema per oggi

Quello della IA è un tema che sta riscuotendo enorme successo teorico tra i cultori delle scienze sociali, e non meno tra i giuristi, al quale corrisponde un altrettanto successo, in termini però di utilizzo e sperimentazione scientifica, all'interno delle cd. “scienze dure”. Su questo aspetto, che separa la teoria dalla pratica, tornerò più avanti. Dal punto di vista della teoria (giuridica) va però ricordato – a dispetto di quanti ignorano gli scritti del passato, convinti di essere dei novelli Marco Polo che scoprono il nuovo mondo della scienza giuridica – che il tema era già stato oggetto di analisi, davvero profetica, in un volume del 1968, il primo in Italia e tra i primi in Europa, il quale, nell'indagare sulla cibernetica e il diritto, dedicava il primo capitolo a “il diritto artificiale”, contrapponendolo al “diritto naturale”, «giacché l'antitesi della

natura, la *physis* dei greci, è precisamente quella che gli stessi greci chiamarono la *techne*, e cioè la creazione artificiale»<sup>5</sup>. Per poi chiarire che il diritto artificiale produrrebbe un ragionamento perfettamente obiettivo, anzi totalmente tecnicizzato: un'intelligenza priva di passioni, per dirla con le parole di Aristotele, e quindi ispirata a una pura razionalità. Mi sia consentito avvalermi di una lunga citazione, che coglie il punto della questione: «il “diritto artificiale” rappresenta un modello, e anzi un mito, che esercita particolare attenzione in società a carattere tecnologicamente avanzato, e che suscita invece perplessità e diffidenze dove il senso critico dei giuristi è alimentato dalla tradizione umanistica. Noi riteniamo però che si debba accedere a quelle nuove prospettive di pensiero e di esperienza, che il progresso scientifico generale presenta anche allo studioso del diritto: poiché la possibilità di applicazione della tecnologia, intesa come processo di razionalizzazione operativa, costituiscono le nuove forme di un mondo, in cui l'umanità va assumendo una nuova fisionomia spirituale, così che la mentalità tecnologica diventa una sua seconda, rinnovata natura»<sup>6</sup>.

Oggi non sono cambiati i temi e quindi i problemi, sebbene si siano notevolmente ampliati, piuttosto è cambiato lo scenario sul quale si proietta l'orizzonte giuridico dell'Internet nella sua applicazione attraverso la IA. Infatti: i giuristi, soprattutto a seguito dell'attivismo normativo della Commissione UE<sup>7</sup>, hanno oggi la possibilità di studiare il fenomeno delle piattaforme digitali dal punto di vista della regolazione giuridica, e quindi come il diritto europeo ha codificato le situazioni che vanno a impattare con larga parte di ciò che si manifesta sulla rete Internet. Con l'ambizione di volere “plasmare il futuro digitale dell'Europa”, come dichiarato dalla Commissione europea, che ha pure precisato di non volere così rallentare lo sviluppo tecnologico del continente ma adeguarlo ai valori fondanti dell'Europa. Con regolamento 2016/679, infatti, si è finora codificato il sistema di protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation*: GDPR); poi si è provve-

duto a varare due regolamenti, che sono in attesa di promulgazione: uno sul *Digital Market Act* e l'altro sul *Digital Services Act*; infine, si sta procedendo a varare un regolamento sulla IA (*Artificial Intelligence Act*)<sup>8</sup>. Un attivismo normativo che pone, da subito, un interrogativo: è davvero opportuno legiferare in maniera puntuale e specifica sui dati personali e commerciali, che si producono nelle piattaforme digitali? Posto che il progresso tecnologico è talmente veloce e cangiante, che ciò che si è normato oggi difficilmente potrà avere uguale efficacia domani. Da ultimo, in punto di evoluzione tecnologica, si può fare riferimento alla recente intuizione della realtà virtuale, cd. “metaverso” (oltre l'universo, nella nuova proposta di *Facebook*)<sup>9</sup>: quale incrocio, sebbene ancora non ben definito, di Internet, realtà virtuale, realtà aumentata, *entertainment*, *gaming*, che punta a riprodurre e integrare il mondo reale e quello digitale. Al fine di creare, tra l'altro, negozi virtuali in cui le persone si recano per provare, vedere e acquistare, in 3D. Si va verso un “web 3.0”, dove la realtà aumentata e la realtà virtuale sono tecnologie che permettono l'esistenza di un mondo in cui servizi, contenuti e altro sono stratificati in esso e accessibili o consumabili attraverso la fusione tra esperienze virtuali 3D e fisiche. Così pure si può qui ricordare, in quanto già operativo e oggetto di riflessione giuridica<sup>10</sup>, il tema del *regulatory sandbox*, quale “sabbiera giuridica”, all'interno della quale è possibile testare innovazioni tecnologiche, derogando per un periodo di tempo limitato alle regole ordinarie e sotto la vigilanza dell'autorità.

Certo, sullo sfondo, con riferimento all'attivismo normativo UE, c'è un tema, che evoca riflessioni giusfilosofiche, a suo tempo esposte da Bruno Leoni e rappresentabili con la dottrina del “diritto minimale”, onde evitare che la legislazione, frutto dell'imposizione di maggioranze, rischia di essere un congegno liberticida, e così l'eccesso di leggi rende difficile, tra l'altro, una lineare e libera iniziativa economica<sup>11</sup>. Credo che sia una riflessione che ben si adatti al digitale, quale volano della crescita economica, occupazionale e sociale.

Vale la pena ricordare come più di 30 Paesi nel mondo – fin dal 2017 il Canada, il Giappone, la Cina e la Finlandia – hanno previsto e poi adottato una strategia nazionale per lo sviluppo dei sistemi di IA: a conferma di come la maggior parte delle economie sviluppate attribuisca alla IA un significato e un valore davvero rivoluzionario, che incide significativamente sulla crescita economica, sociale, occupazionale e culturale del Paese.

### 3. Il diritto strumento della IA

Le nuove frontiere del diritto e dei diritti oggi sono rappresentate dalle potenzialità della IA, ovvero dalla enorme capacità di raccogliere, sistematizzare ed elaborare dati per produrre algoritmi in grado di trovare soluzioni “intelligenti” per risolvere problemi, oppure per assumere decisioni autonomamente e imparzialmente<sup>12</sup>. Dati che riguardano persone, ma anche beni, servizi, merci, capacità produttive, che possono essere scambiati, creando così un vero e proprio mercato dei dati<sup>13</sup>. E possono essere soprattutto elaborati, in tal modo finiscono con il creare situazioni ambientali, apprendere elementi conoscitivi e risolvere soluzioni a problemi, in maniera velocissima, che le capacità intellettive umane non riuscirebbero a fare altrettanto. Si è così avverata la profezia di J. W. Goethe, espressa nel *Faust* a inizi Ottocento: «E così ci sarà un pensatore, che costruirà un cervello che sappia pensare esattamente» (atto II, versi 6869-6870).

La IA impatta su tutte le scienze del sapere umano declinandole artificialmente.

Anche il diritto, che dovrà sempre più rimodularsi nei suoi paradigmi, tenendo conto dell’uso degli algoritmi per concorrere a migliorare le pronunce giurisdizionali ovvero per elaborare neutrali atti amministrativi, per citare solo alcuni esempi<sup>14</sup>.

Certo, il diritto già da tempo è entrato nella società tecnologica – ovvero cibernetica, come veniva chiamata e come ora viene opportunamente riproposta<sup>15</sup> – con tutti i suoi temi e problemi derivanti dall’applicazione delle tecniche giuridiche, sostanziali e processuali, nel vasto mondo della tecnologia e suoi derivati, in particolare la

rete Internet. Pertanto, si potrebbe riformulare l’antico brocardo latino con *ubi societas technologica, ibi ius*.

Si assiste, a seguito dell’affermarsi della tecnologia, a un nuovo modo di essere del diritto e, conseguentemente, a un processo di metamorfosi della figura del giurista come umanista in quella del giurista tecnologico. Il cui compito è quello di farsi interprete delle trasformazioni che si stanno verificando nella società sulla base dello sviluppo della tecnologia, e dell’impatto che questa sta avendo sul diritto, sui diritti. Emergono, infatti, dalla coscienza sociale, e a seguito dello sviluppo tecnologico, dei “nuovi diritti”, i quali, sebbene non godano di un loro esplicito riconoscimento normativo, hanno un forte e chiaro “tono costituzionale”, che li collocano, implicitamente, all’interno della costituzione, riservando all’interprete il compito di estrapolarli da essa, anche attraverso quella che ho chiamato una “interpretazione tecnologicamente orientata”<sup>16</sup>. Purtroppo bisogna essere consapevoli dei rischi di presunti vizi di incostituzionalità delle leggi, che prevedono e prescrivono l’uso della IA, eventualmente riferibili alla cd. “discriminazione algoritmica”.

La quale determinerebbe un algoritmo strutturalmente incostituzionale, uno scenario cioè paragonabile alla fallacia naturalistica di Hume, con riferimento al giusnaturalismo: l’errore di derivare dall’essere (della realtà sociale, spesso ingiusta o distorta) il dover essere<sup>17</sup>. Come è stato scritto, «la vera frontiera è la sua sindacabilità. Dunque all’algoritmo deve essere possibile fare accesso, deve essere conoscibile, deve essere sindacabile per controllare sulla base di quali dati, di quali informazioni, di quale presentazione del problema è stato avviato il suo funzionamento»<sup>18</sup>.

Da qui, allora, l’esigenza di elaborare una dottrina della “precauzione costituzionale”, ispirata alle situazioni ambientali e così delineata: «la condizione di incertezza a riguardo dei possibili effetti negativi dell’impiego della tecnologia (inclusa l’intelligenza artificiale) non può essere utilizzata come una ragione legittima per non regolare e li-

# LIBRO APERTO

RIVISTA DIRETTA DA ANTONIO PATUELLI

ANNO XLI (XXVI) SUPPLEMENTO N. 1 AL N. 105 - € 20,00 - TRIMESTRALE - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE  
D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 n. 46) ART. 1 COMMA 1 - CN/RA

**Roberto Einaudi** Rileggere Luigi Einaudi **Giuseppe Morbidelli** Il costituzionalismo in Einaudi **Ferruccio de Bortoli** Einaudi e Albertini **Paolo Bagnoli** Il metodo della libertà **Pierluigi Ciocca** Il dovere dell'economista **Dario Velo** Einaudi federalista **Luigi Compagna** Patriota non nazionalista **Pierluigi Visci** Dopo di lui la Repubblica delle pere indivise **Maurizio Sella** Einaudi agricoltore **Salvatore Carrubba** Un vaccino per l'ignavia **Giuseppe Bozzi** Intransigenza morale per la libertà **Giuseppe Bedeschi** Tra Croce ed Einaudi **Sandro Rogari** Lo scrittoio del Presidente **Cosimo Ceccuti** Einaudi e *Nuova Antologia* **Gerardo Nicolosi** Einaudi e il Risorgimento **Giuseppe Vegas** La contabilità pubblica strumento di governo **Maurizio Tarantino** Croce ed Einaudi **Gabriele Canè** I tweet immortali di Einaudi **Paolo Giacomini** Ripartire da Dogliani **Giovanni Corradini** Insegnamenti imprescindibili **Camillo Venesio** L'arte difficile del banchiere **Giorgio Amadei** Per l'Europa federale e il salvataggio della moneta **Raffaello Morelli** Sessant'anni dopo **Pierluigi Barrotta** Einaudi per la concorrenza **Ernesto Paolozzi** Ideale e reale in Croce ed Einaudi **Beppe Facchetti** Modernità permanente **Pier Franco Quaglieni** L'autorità morale **Paolo Scapparone** Einaudi critico di Keynes **Corrado Sforza Fogliani** Per la Patria e per i risparmiatori **Gilberto Muraro** Einaudi e le disuguaglianze **Giancarlo Mazzuca** Quel ragazzo delle Langhe **Ferdinando Meacci** Risparmio, capitale e lavoro **Guido Stazi** Einaudi e la ricostruzione **Paolo Armaroli** Einaudi al Quirinale **Tito Lucrezio Rizzo** L'apostolo della libertà contro l'onnipotenza dello Stato **Michele Cassandro** Liberalismo e liberismo **Giuseppe De Lucia Lumeno** Einaudi e Luzzatti **Aldo Giovanni Ricci** Einaudi, Soleri e il risanamento finanziario **Guido Lenzi** La politica estera per Einaudi **Zeffiro Ciuffoletti** Einaudi e i partiti **Sauro Mattarelli** Le radici risorgimentali dell'europeismo di Einaudi **Sergio Ceccuzzi** Il rigore di Einaudi **Gabriele Giannini** Stato e legislazione sociale per Einaudi **Gianmaria Dalmaso** Einaudi e la sua terra **Alberto Mingardi** Einaudi lettore di Manzoni **Francesco Forte** Le vie della libertà **Stefano Folli** Einaudi, Kennedy e la libertà **Antonio Patuelli** Il mio debito con Einaudi

## Luigi Einaudi 1961-2021

Numero speciale - Supplemento al n. 105 di Libro Aperto

Per acquistare questo numero speciale di Libro Aperto su Luigi Einaudi (€ 20,00) più spese di spedizione (€ 3,00 posta ordinaria, € 5,00 tramite corriere), occorre effettuare il versamento sul c/c bancario intestato a Fondazione Libro Aperto, presso la Cassa di Ravenna (codice IBAN IT70 Z062 7013 178C C078 0010 704), o sul c/c postale n. 62006366 intestato a Fondazione Libro Aperto - Via Corrado Ricci, 29 - 48121 Ravenna, oppure inviandoci un assegno di c/c bancario non trasferibile intestato a Fondazione Libro Aperto - Ravenna

**BOZZA**

# LIBRO APERTO

RIVISTA DIRETTA DA ANTONIO PATUELLI

ANNO XLII (XXVII) SUPPLEMENTO N. 1 AL N. 108 - € 20,00 - TRIMESTRALE - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE  
D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 n. 46) ART. 1 COMMA 1 - CN/RA

**Roberto Einaudi** Croce e Einaudi **Sandro Rogari** La religione della libertà  
**Giuseppe Bedeschi** Croce e l'Europa **Zeffiro Ciuffoletti** Croce e la crisi europea  
**Piero Barucci** Croce, Pareto e l'economia **Giuseppe Morbidelli** Il rilevante contributo di Croce al processo costituente  
**Giovanni Corradini** Il pericolo della società perfetta  
**Michele Cassandro** Croce ieri, oggi, domani  
**Dario Velo** L'attualità di Croce  
**Pierluigi Visci** Il napoletano d'Abruzzo che inventò l'ambientalismo  
**Paolo Bagnoli** Il modello crociano  
**Gilberto Muraro** Croce ed Einaudi **Sauro Mattarelli** Storia e libertà in Croce  
**Giorgio Amadei** La grande filosofia di Croce  
**Raffaello Morelli** Croce per la libertà nel mondo in trasformazione  
**Livio Ghersi** Omaggio ad un grande italiano  
**Tito Lucrezio Rizzo** Il lascito morale  
**Corrado Sforza Fogliani** Einaudi e Croce  
**Beppe Facchetti** Fra Stato e Chiesa  
**Aldo A. Mola** Per la dignità degli italiani  
**Pier Franco Quaglieni** Politica e cultura, pensiero ed azione  
**Luca Anselmi** La fede nella libertà  
**Guido Compagna** Croce liberale  
**Giuseppe Vegas** Attualità del pensiero economico di Croce  
**Giuseppe Bozzi** Il principio etico della libertà  
**Pierluigi Barrotta** Croce e la politica  
**Giuseppe De Tomaso** La libertà: il vaccino di Croce  
**Guido Lenzi** Artefice del riscatto post-bellico  
**Sergio Ceccuzzi** Croce e il movimentismo  
**Aldo Giovanni Ricci** L'ultimo Croce e il dopoguerra  
**Giancarlo Mazzuca** Libertà per il progresso  
**Cosimo Ceccuti** Spadolini e Croce  
**Paolo Armaroli** Etica e politica  
**Maurizio Tarantino** La "scoperta" di Croce  
**Guido Stazi** Sul modello educativo del Novecento  
**Marta Cristiani** Croce e la poesia di Dante  
**Gabriele Canè** Libertà al plurale  
**Antonio Patuelli** Finalità e metodi di libertà

**Benedetto Croce 1952-2022**

Numero speciale – Supplemento al n. 108 di Libro Aperto

DI PROSSIMA USCITA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

169184

mitare tale sviluppo»<sup>19</sup>. Pertanto, la protezione dei beni costituzionali deve essere anticipata rispetto alla produzione stessa delle applicazioni tecnologiche. Il parametro per giudicare i fenomeni della IA è la costituzione, e più in generale il costituzionalismo, specie nella parte in cui prevede e tutela la pari dignità della persona umana (art. 3 Cost. it., art. 1 Carta dei diritti UE)<sup>20</sup>.

Tutto vero, tutto giusto. Si avverte però l'impressione, che la preoccupazione dei rischi di incostituzionalità dell'algoritmo siano derivati dal volere leggere i problemi con gli occhiali del giurista domestico. La questione non è nazionale ma mondiale, anche perché la IA è già operativa in diversi Paesi dove è radicato il costituzionalismo e dove la dignità umana gode di sicura tutela. Quindi, il problema laddove emergesse verrebbe risolto attraverso le consolidate procedure di garanzie costituzionali diffuse negli stati di democrazia liberale, che funzionano da anticorpi per qualunque violazione costituzionale, soprattutto di leggi liberticide figuriamoci di leggi che non esplicitano la conoscibilità e quindi il corretto funzionamento degli algoritmi. E comunque, anche a volere osservare la questione nella dimensione nazionale, si possono ricordare le note pronunce del Consiglio di Stato (sentenza n. 2270 del 2019 e n. 8472, 8473, 8474 del 2019), che hanno giustamente messo in rilievo come l'algoritmo è una regola costruita dall'uomo per disciplinare le operazioni di calcolo effettuate dal *software*, che sarà comunque soggetto a valutazione da parte del giudice per verificarne la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti<sup>21</sup>.

Si è già iniziato a parlare di "algocrazia", ovvero di "dittatura dell'algoritmo"<sup>22</sup>.

Posso comprendere il tono accattivante e provocatorio di queste definizioni ma mi sembrano esagerate, ovvero poco rispondenti alla realtà. E comunque, l'algoritmo, se lo si teme, lo si può circoscrivere nel suo uso, purché non lo si comprima e lo si sterilizzi. Peraltro, lo si può normare anche con leggi statali, come è stato fatto, per esempio,

in Francia e, a livello locale, negli Usa<sup>23</sup>. E come si accinge a fare la UE, seppure in un contesto normativo che suscita però dubbi e perplessità applicative, come dirò più avanti. Sulla questione, vale qui ricordare l'art. 22, par. 1, del GDPR, che recita: «L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona» (salvo prevedere delle deroghe: per la stipula di un contratto o sul consenso esplicito dell'interessato).

Mi sembra che si tratti di una norma che funge da freno a possibili invasioni e predominanze dell'algoritmo sulle scelte che deve compiere l'uomo.

Dell'algoritmo, e più in generale della IA, bisogna cercare di avvalersi dei benefici, minimizzando i rischi e le criticità che indubbiamente ci sono: non bisogna però dimenticare che i sistemi di IA saranno il volano dello sviluppo mondiale di questo secolo, economico e scientifico.

Allora, come è stato scritto in maniera condivisibile: «la *AI revolution* ha bisogno di essere accompagnata e "corretta" da un pensiero costituzionale, deve produrre una risposta in termini di concettualizzazione dei diritti e principi, allo stesso modo di come la rivoluzione industriale ha prodotto la evoluzione welfarista degli Stati liberali nel XIX secolo e il costituzionalismo sociale del XX secolo»<sup>24</sup>.

Voglio aggiungere una cosa, che mi limito solo ad accennare: il *favor* per la IA e le sue benefiche applicazioni a vantaggio dell'umanità, esprime, oggi, una rinnovata concezione del liberalismo, dove, cioè, si pone come prioritaria la libertà per il progresso e verso nuove forme di sviluppo dell'individuo e del benessere delle società. La posizione di chi auspica e pretende forme regolative della IA, in forma pervasiva e dettagliata, è, oggi, riconducibile a nuove forme di statalismo, che si manifestano nella volontà di fondare e stabilire una nuova sovranità degli stati sul digitale.

#### 4. Regolamentare la IA: dubbi e perplessità applicative

Nell'incipiente cammino eurounitario verso il proposito di "plasmare il futuro digitale dell'Europa", si registrano, da ultimo, due documenti, oltre a quelli precedentemente ricordati: *a*) proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla *governance* dei dati, *Data Governance Act* (DGA) del 25 novembre 2020, con l'obiettivo di creare una rete per la condivisione di dati, pubblici e privati e con evidenti ricadute in punto di IA e *b*) Regolamento 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, che istituisce il programma *Europa digitale* e abroga la decisione 2015/2240, con l'obiettivo di prescrivere la dotazione finanziaria per il periodo 2021/2027 nonché la previsione di una serie di obiettivi specifici, di cui al n. 2 quello sulla IA<sup>25</sup>.

Ora e qui, provo a dare conto, sia pure sinteticamente, di quanto prevede la proposta di regolamento UE sulla IA, cercando di evidenziare le ombre<sup>26</sup>. Ci sarà poi tempo per chiosare e commentare, per i numerosi appassionati del genere, lungamente e diffusamente il lungo articolato del Regolamento, non appena questo sarà definitivamente varato ed entrerà in vigore negli Stati membri della UE.

Preceduto da risoluzioni del Parlamento europeo – sui principi etici della IA, della robotica e della tecnologia correlata e sul regime di responsabilità civile per la IA (dell'ottobre 2020) e poi sull'uso della IA (del gennaio 2021) – nonché di un "Libro Bianco" sulla IA della Commissione (del febbraio 2020), il Regolamento sulla IA si presenta assai corposo nella sua estensione normativa: 89 "considerando", 85 articoli (di cui, almeno uno, il 4, di 44 paragrafi) e 9 allegati. Non facile districarsi nella boscaglia normativa soprattutto per l'intelligenza umana, anche quella di un giurista avvezzo alle norme. Procedo per *flashes*, evidenziando ciò che non abbiamo e ciò che vogliamo.

Cosa dovrebbe, a mio avviso, prevedere un regolamento su una materia davvero strategica per la UE e non solo (posto che la IA si andrà a usa-

re e applicare, da cittadini e imprese europee, in giro per il mondo, quindi oltre la perimetrazione normativa eurounitaria)? Non insisto ulteriormente sulla necessità di normare per principi anziché per norme ipertrofiche, piuttosto una disciplina normativa "sostenibile", con l'intento di riuscire a bilanciare interessi e concezioni diversificate, ponendosi quale primario obiettivo quello di non inibire la ricerca e lo sviluppo della IA, tenuto conto della sua importanza per la crescita economica (sono attesi investimenti europei per 20 miliardi di euro) e per l'implementazione della ricerca scientifica, a cominciare da quella medica, dove l'impatto della IA si sta rivelando determinante per la diagnosi e la terapia di una serie di patologie. La normativa europea dovrebbe essere altresì flessibile e adattabile ai cambiamenti, per la ragioni più volte esposte in questo scritto. Sul punto, anche a mo' di esempio comparatistico per differenze, si può richiamare la *Directive on Automated Decision-Making* del Canada, dell'aprile 2019, che prevede un processo di revisione ogni sei mesi. Con l'obiettivo, quindi, di creare e formare un diritto della IA *stable but not still* (per usare parole di Roscoe Pound, seppure adoperate in un altro contesto). Il Regolamento prevede l'eventuale processo di revisione per il tramite di *sandboxes*, già in precedenza ricordate: non mi sembra sia la stessa cosa...

Avremmo voluto più norme promozionali rivolte a incentivare i benefici della IA piuttosto che norme che paventano abusi e pericoli e sanzionano comportamenti.

Capisco e comprendo il divieto dell'utilizzo di sistemi che mirano a manipolare, in modo subliminale (anche se non è facile l'individuazione), la condotta delle persone, a maggiore ragione se si tratta di soggetti vulnerabili. Poi, però con riferimento ai sistemi di IA utilizzati da autorità pubbliche per stabilire l'affidabilità delle persone in base alla loro condotta sociale, si afferma che questi sono vietati "solo in linea di principio", un'espressione anodina e indeterminabile. Così pure il divieto di utilizzo di sistemi di iden-

tificazione biometrica *real time* in spazi aperti al pubblico per finalità di investigazione di polizia sono vietati, a meno che non risultino strettamente necessari per la ricerca mirata di potenziali vittime criminose ovvero prevenzione di un pericolo specifico (il che potrebbe volere dire molto). Insomma, come è stato affermato: «un certo grado di indeterminazione, suscettibile di accordare una porzione significativa di discrezionalità allo Stato e alle sue autorità pubbliche. [...]

La presenza di concetti indeterminati e interpretabili implica flessibilità applicativa e di conseguenza, margini di manovra a favore degli Stati membri<sup>27</sup>. Non sono, quindi, principi, ma regole discrezionali, che sfruttano le potenzialità della IA quale potere coercitivo non solo e non tanto per reprimere reati e crimini piuttosto per imporre la gestione della IA in capo allo Stato e ai suoi organi di controllo.

La discrezionalità del potere esercitato tramite IA potrebbe degenerare in arbitrio.

Ben altro ci sarebbe da dire e commentare sulla proposta di Regolamento Ue in materia di IA, anche evidenziando le luci della regolazione, che ce ne sono e vanno apprezzate. Adesso però intendo svolgere una sorta di *focus* su un aspetto, giuridicamente sempre molto sensibile, della proposta, laddove interviene sulla materia del trattamento dei dati e la loro riservatezza, in aggiunta (e talvolta in contraddizione) con il GDPR.

### 5. Privacy e IA nello spazio giuridico europeo

C'è un aspetto, nella proposta di regolamento della UE in punto di IA, che merita qui un approfondimento, anche nell'ottica della salvaguardia della dignità della persona umana, ed è quello riferito alla *privacy* e alla tutela dei dati personali. Ormai, piaccia oppure no, punto di partenza obbligato è il Regolamento GDPR, anche in punto di IA:<sup>28</sup> da questa normativa occorre muovere per capire come la *privacy* e la sua tutela giuridica si intreccia con fatti e norme regolative delle nuove frontiere del digitale. Sul diritto alla *privacy* c'è un prima e un dopo. Il confine è se-

gnato dall'avvento di Internet, databile a partire dal secolo Ventunesimo. Perché un conto sono i dati personali raccolti e custoditi in apposite banche dati, di cui però c'è, almeno formalmente, un responsabile della gestione delle stesse, sebbene il problema sia quello del flusso dei dati da una banca all'altra, un conto è Internet e la sua capacità di diffondere, subito e in tutto il mondo, dati che si riferiscono a una singola persona ovvero a imprese pubbliche e private. È chiaro che Internet consente un flusso sterminato di dati il cui controllo appare difficile regolare. La questione oggi è resa più complessa con i cd. *big data*<sup>29</sup>: si tratta dell'accumulo enorme di dati, tale da inondare il mondo di informazioni come mai prima d'ora, con una continua e irrefrenabile crescita. Il cambiamento di dimensione ha prodotto un cambiamento di stato. Il cambiamento quantitativo ha prodotto un cambiamento qualitativo.

Si possono evidenziare, sia pure riassuntivamente, quelle che sono le regole derivanti dal GDPR: ampliamento dell'ambito di applicazione territoriale; requisiti avanzati di inventario dei dati; aggravamento delle pene; nomina di un responsabile della protezione dei dati; obblighi più diffusi per i responsabili del trattamento dei dati; segnalazione di violazione dei dati personali più tempestiva; il diritto alla portabilità dei dati; il diritto all'oblio; maggiore consenso dell'interessato<sup>30</sup>. Una filiera di regole pensate per regolare le grandi aziende del *web* e i loro comportamenti per prevenire possibili violazioni della *privacy* delle persone, attraverso un uso disinvolto nel trattamento dei dati posseduti e archiviati. Salvo che i cd. giganti globali dell'informazione *online* padroneggiano il complesso ambiente normativo, che invece penalizza le piccole aziende indigene schiacciate dal peso della burocrazia imposta dal GDPR. Come è stato scritto: «Se lo guardiamo in modo oggettivo, il GDPR, di cui molti sostenitori europei della protezione dei dati sono così orgogliosi, sta facilitando il potere dei giganti digitali. E dietro le porte chiuse della Silicon Valley e della Cina spesso si sente dire: non è strano che

gli europei non si accorgano nemmeno di come si stiano dando la zappa sui piedi?»<sup>31</sup>

La critica nei riguardi del GDPR la si può muovere già fin dal suo primo articolo, secondo il quale «il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati». Quindi, la tutela della riservatezza quale diritto della personalità, deve coniugarsi con l'esigenza della libera circolazione dei dati: emerge un chiaro contrasto fra l'esclusività dei diritti assoluti indisponibili e la loro funzione circolatoria. Altre criticità possono essere evidenziate sia pure con alcuni lampi di luce, che schiariscono parte del panorama legislativo europeo in punto di *privacy*. Peraltro, lo stesso Regolamento GDPR si applica anche alla IA, posto che questa è basata su dati personali e informazioni<sup>32</sup>. Alla luce della proposta di regolamento UE sulla IA emergono alcuni problemi: innanzitutto, i dati personali (art. 4, n. 1, GDPR), ovvero di persona identificata o identificabile, e quelli anonimi, di cui fa largo uso la IA, i quali, laddove non classificabili, non possono, pertanto, essere soggetti alla normativa GDPR, creando così un vuoto regolativo. Poi, la qualità dei dati, che – secondo norma del Regolamento – devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati» (art. 5, n. 1, GDPR). Si tratta di un'operazione più complessa da farsi nell'ambito dei sistemi IA, che seguono il criterio *garbage in, garbage out*. Ancora, il mancato ed esplicito divieto, da parte del GDPR, delle decisioni automatizzate ma piuttosto della limitazione dell'assunzione di decisioni prodotte unicamente con decisioni automatizzate.

Mentre il sistema della IA sviluppa decisioni automatizzate sulla base degli algoritmi; anzi, uno degli aspetti di maggiore rilievo della IA consiste nel sapere giungere a una decisione automatizzata, salvo poi verificare se l'uomo vorrà assumerla oppure rigettarla, sia pure chiarendo e motivando l'utilizzazione dei dati e dell'algoritmo, con rife-

rimento al suo scopo, ai suoi risultati e ai suoi potenziali pericoli<sup>33</sup>. Infine, il problema della responsabilità civile e penale dei sistemi automatizzati<sup>34</sup>: è il caso, più volte evocato, delle *driverless cars* e più in generale delle scelte di autonomia operativa in situazioni eticamente complesse, come quello dei *robot* chirurgici, dove, a oggi, l'uomo decide in modo competente se approvare o no una delle strategie generate dal *robot*. Ma che succede se i dati impiegati per imparare a generare strategie di intervento chirurgico riguardassero le strategie generate dai *robot* stessi e i corrispondenti esiti clinici?<sup>35</sup>

Insomma, sembra quasi che il GDPR finisca col mettere vino vecchio in otri nuovi.

È ancora una volta torna il tema già rappresentato nelle pagine precedenti: ovvero l'adeguamento della normativa alla luce dei continui e significativi cambiamenti di scenari giuridici dovuti al progresso tecnologico. Pertanto, si condivide l'opinione di chi ritiene che il GDPR non appare adeguato a disciplinare le applicazioni di IA. Perché «la logica del Regolamento, basata sul consenso dell'interessato con riguardo ad uno specifico trattamento, non appare compatibile con i modelli attuali di gestione dei flussi di dati»<sup>36</sup>.

Concludo. E se fosse la IA a regolare la *privacy*? Ovvero, si può immaginare che sulla base dei *big data* si possa elaborare un algoritmo in grado di individuare le violazioni della *privacy*, specialmente quella che merita maggiore attenzione e preoccupazione: i cd. dati sensibili, che si riferiscono alle situazioni intimistiche dell'uomo, quali lo stato di salute, le scelte sessuali, religiose e politiche. Basterebbe che ogni qualvolta l'algoritmo individui un dato sensibile trattato senza il consenso dell'interessato, si attiva un'azione preventiva di blocco del procedimento ovvero un'azione successiva con la prescrizione di una sanzione per la violazione di legge. Si produrrebbe così una sorta di contrappasso: dalla *privacy* che regola la IA, alla IA che regola la *privacy*<sup>37</sup>.

Tommaso Edoardo Frosini

## NOTE

- (1) Relazione tenuta al Convegno su *La via europea per l'intelligenza artificiale*, svoltosi presso l'Università Cà Foscari di Venezia nei giorni 25-26 novembre 2021, i cui Atti saranno pubblicati a cura del Dipartimento di Economia. Si tratta di dati e statistiche facilmente reperibili sulle tante piattaforme digitali, attraverso i motori di ricerca, che non si ritiene necessario indicare una precisa fonte di riferimento.
- (2) Su questi aspetti, rimando a T. E. Frosini, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in *Dir. Inf.*, 2020, 465 ss.
- (3) Del diritto di accesso a Internet me ne sono occupato già dodici anni fa: T. E. Frosini, *Il diritto costituzionale di accesso a Internet, in Il diritto di accesso ad Internet. Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010* (Roma, 30 novembre 2010), a cura di M. Pietrangelo, Napoli 2011 23 ss. (anche negli *Studi in onore di Franco Modugno*, vol. II, Napoli 2011); sui problemi giuridico-costituzionali derivanti da internet, v. da ultimo Id., *Apocalittici o integrati. La dimensione costituzionale della società digitale*, Modena 2021.
- (4) V. Frosini, *L'orizzonte giuridico dell'Internet*, in *Dir. Inf.*, 2000, 271 ss.
- (5) Cfr. V. Frosini, *Cibernetica diritto e società*, Milano 1968, 14 (poi trasfuso nel vol. Id., *Informatica diritto e società*, 2° ed., Milano 1992).
- (6) *Ibidem*, 39.
- (7) Su cui, A. Bradford, *Effetto Bruxelles. Come l'Unione Europea regola il mondo*, tr. it., Milano 2021.
- (8) Un chiaro affresco sull'attività normativa della UE, vedilo ora in G. Alpa, *L'intelligenza artificiale. Il contesto giuridico*, Modena 2021. Sulla proposta di regolamento I. A., cfr. C. Casonato e B. Marchetti, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di Intelligenza Artificiale*, in *Bio Law Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 3, 2021.
- (9) Termine che deriva dal romanzo distopico di N. Stephenson, *Snow Crash*, London 1992, dove si indicava una dimensione digitale caratterizzata da una realtà virtuale condivisa attraverso Internet, nella quale si interagiva grazie al proprio avatar.
- (10) V. ora A. Merlino, *Regulatory Sandbox. Una nuova prospettiva ordinamentale*, Napoli 2022.
- (11) Cfr., B. Leoni, *Freedom and Law* (1961), tr. it. con intr. di R. Cubeddu, Macerata 1995; sul pensiero di Leoni, anche con riguardo a quanto qui discusso, si consento rinviare a T. E. Frosini, *Il costituzionalismo di Bruno Leoni*, in *Rass. Parl.*, 4, 2013 (e anche negli *Studi in onore di G. de Vergottini*, vol. III, Padova 2015).
- (12) Assai numerosa è la produzione di libri e articoli dedicati alla IA, qui mi limito a citare un recente volume che inquadra il tema svelando luci e ombre: K. Crawford, *Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro della IA*, tr. it., Bologna 2021.
- (13) T. Ramge e V. Mayer-Schönberger, *Fuori i dati! Rompere i monopoli sulle informazioni per rilanciare il progresso*, tr. it., Milano 2021.
- (14) Per un quadro d'insieme, si v. il volume *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, a cura di A. D'Aloia, Milano 2020 (ivi, spec. i contributi di A. D'Aloia, C. Casonato, A. Simoncini e F. Donati).
- (15) Ripropone l'uso del termine "cibernetica", sottolineando l'affinità fra questa e il diritto, perché «entrambi mirano a studiare e a rendere prevedibili i modelli di comunicazione e controllo dei comportamenti collettivi»: così, A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, nel vol. *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, cit., 171.
- (16) T. E. Frosini, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, cit., 465 ss.; v. anche C. Casonato, *Per una intelligenza artificiale costituzionalmente orientata*, nel vol. *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, cit., 131 ss.
- (17) Sul punto, A. Simoncini, *op. cit.*, 196.
- (18) Così B. Caravita di Toritto, *Principi costituzionali e intelligenza artificiale*, ora in Id., *Lecture di diritto costituzionale*, Torino 2020.
- (19) A. Simoncini, *op. cit.*, 199.
- (20) B. Caravita di Toritto, *op. cit.*
- (21) Su questi temi e problemi, V. l'approfondito studio di F. Donati, *Intelligenza artificiale e giustizia*, nel vol. *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, cit., 248 ss. V. anche numerosi spunti in S. Sassi, *Gli algoritmi nelle decisioni pubbliche tra trasparenza e responsabilità*, in *Analisi giuridica dell'economia*, n. 1, 2019.
- (22) Per il primo termine, v. M. Ainis, *Il regno dell'uroboro. Benvenuti nell'era della solitudine di massa*, Milano 2018, 19 ss.; per il secondo, S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2015, 33.
- (23) Per la Francia, v. la *loi n. 2016-1321 du 7 octobre pour une République numérique* (con modifiche nel 2019), per gli Usa, v. la legge n. 49 del 2018 di NYC: *A Local Law in relation to automated decision systems used by agencies*. Cfr. S. Sassi, *Gli algoritmi nelle decisioni pubbliche tra trasparenza e responsabilità*, cit., 109 ss.
- (24) Così, A. D'Aloia, *Il diritto verso "il mondo nuovo". Le sfide dell'Intelligenza Artificiale*, nel vol. *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, cit., 33.
- (25) V. il Regolamento in *Dir. Inf.*, n. 3, 2021, 505 ss.
- (26) Chiare e puntuali sono le osservazioni svolte da C. Casonato e B. Marchetti, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di Intelligenza Artificiale*, cit.
- (27) Così C. Casonato e B. Marchetti, *op. cit.*
- (28) V. le riflessioni di G. Alpa, *L'intelligenza artificiale. Il contesto giuridico*, cit., 71 ss.
- (29) Da ultimo, V. Zeno Zencovich, *Big data e epistemologia giuridica* e A. Stazi, *Legal big data: prospettive applicative in ottica comparatistica*, entrambi nel vol. *Dati e algoritmi. Diritto e diritti nella società digitale*, a cura di S. Faro-T. E. Frosini-G. Peruginelli, Bologna 2020, 13 ss. e 77 ss.
- (30) V. la sintesi del GDPR in E. Terioli, *Privacy e protezione dei dati personali Ue vs. Usa. Evoluzioni del diritto comparato e il trasferimento dei dati dopo la sentenza "Schrems II"*, in *Dir. Inf.*, 2021, 52 ss.
- (31) T. Ramge e V. Mayer-Schönberger, *Op. cit.*, 9.
- (32) V. le osservazioni di G. Finocchiaro, *XVIII lezione: intelligenza artificiale, privacy e data protection*, nel vol. *XXVI Lezioni di diritto dell'intelligenza artificiale*, a cura di U. Ruffolo, Torino 2021, 331 ss.
- (33) Discute anche questo problema, suggerendo l'assunzione del principio di "non discriminazione algoritmica", A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, cit., 196 ss.
- (34) V. *Intelligenza artificiale e responsabilità*, a cura di U. Ruffolo, Milano 2018.
- (35) Problema discusso, tra l'altro, nel vol. F. Pasquale, *Le nuove leggi della robotica. Difendere la competenza umana nell'era dell'intelligenza artificiale*, tr. it., Roma 2021.
- (36) Così G. Finocchiaro, *op. cit.*, 338.
- (37) Ho già rappresentato questa "provocazione" in T. E. Frosini, *La privacy nell'era dell'intelligenza artificiale*, in *DPCE online*, n. 1, 2022.